

**DETERMINAZIONE DIRETTORE**

<b>Numero del provvedimento</b>	23
<b>Data del provvedimento</b>	25.03.2024
<b>Oggetto</b>	Incarico professionale
<b>Contenuto</b>	INCARICO PER INTERVENTO ALLE COPERTURE SU IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME A DESTINAZIONE SOCIO EDUCATIVA "CENTRO ANCH'IO". AFFIDAMENTO DIRETTO.

<b>Ufficio/Struttura</b>	DIRETTORE SDS
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	LOMI STEFANO
<b>Resp. del procedimento</b>	LOMI STEFANO
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 4.505,14	migliorie su beni terzi	1A010503	2024

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

## IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n.9 del 8 Settembre 2022 "Regolamento di organizzazione della società della Salute della Valdinievole. che modifica e integra la d.G.E. n.8 del 29/03/2022. Modifica ed integrazioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 10.12.2010 avente per oggetto: "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la legge regionale n. 40/2005 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 28.06.2023 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico 2023, pluriennale 2023 – 2025. Approvazione."

Vista la delibera n. 1 del 27.02.2024 con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2024;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Visto che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 30 del 10.12.2010 si è approvato il Regolamento di programmazione e controllo;

Considerato che:

- l'immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme sito in Via Boccaccio destinato ad attività di tipo educativo ed assistenziale per persone diversamente abili da parte della SdS Valdinievole, necessita di interventi di manutenzione straordinaria di impermeabilizzazione della copertura;
- è intenzione di questo Ente rendere l'immobile idoneo alle attività di cui sopra;

- per rispettare gli adempimenti previsti è necessario procedere all'affidamento di un incarico professionale per la predisposizione dei lavori sull'immobile in questione;
- l'Ente non possiede professionalità interne di profilo tecnico tali da poter seguire i lavori sull'immobile;
- si rende necessario affidare all'esterno l'incarico a un professionista che, per sua competenza, rivesta la qualifica di Architetto con comprovata esperienza in materia;

Considerato che non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del d. lgs 36/2023 per gli importi inferiori ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Appurato:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Considerato che:

- il Direttore della SdS è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
- ai fini dell'affidamento dell'incarico si è ritenuto di invitare a formulare la propria offerta economica l'Arch. Antonio Frediani con studio professionale in Buggiano (PT) in Via Lucchese n. 45, in possesso dei requisiti tecnici organizzativi e di pregresse e adeguate esperienze professionali, il quale si è reso disponibile ad accettare l'incarico;
- il professionista, in base alla documentazione in atti dell'Ente, dispone di ampia professionalità ed esperienza relativa ad interventi analoghi a quello di cui trattasi, svolta su interventi assimilabili a quello da realizzare, come da Curriculum Vitae conservato agli atti del competente ufficio;

Rilevato:

- che in base al D.M. 17.06.2016, come integrato dall'allegato I.13 del D. Lgs. n. 36/2023, la parcella, calcolata con riferimento alla tipologia e importo di opere a base di gara, ammonta a complessivi € 4.331,87 oltre oneri previdenziali di legge e pertanto inferiori a €140.000,00, così come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del competente ufficio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in considerazione dell'importo inferiore a 140.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermi restando il rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Verificato che l'arch. Antonio Frediani risulta regolarmente iscritto all'Albo ed in possesso dell'esperienza e delle capacità professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico, ha fatto pervenire il preventivo di spesa, ritenuto congruo dal RUP, Prot. n. 1400/2024 per un importo totale di euro 4.331,87 oltre oneri previdenziali, per l'incarico relativo agli interventi di manutenzione straordinaria della impermeabilizzazione della copertura di immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme;

Ritenuto opportuno affidare quindi il servizio al professionista in quanto, altresì, il prezzo presentato è ritenuto congruo tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi;

Considerato:

- che gli obblighi di cui all'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 restano fermi ai sensi di quanto disposto dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. [...]”*;
- che l'affidamento in questione è inferiore alla soglia di € 5.000,00;

Preso atto che il presente affidamento ha le seguenti caratteristiche:

- il fine è quello di individuare il progettista a cui affidare l'incarico per la realizzazione delle coperture dell'immobile destinato a
- l'oggetto del contratto sono le prestazioni di architettura relative agli interventi di manutenzione straordinaria della impermeabilizzazione della copertura di immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme con destinazione di cui sopra. Il valore è € 4.331,87 oltre oneri previdenziali;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 all'Arch. Antonio Frediani, con studio in Via Lucchese, 45 a Buggiano (PT);
- il controllo del possesso dei requisiti, in capo all'operatore di cui al presente affidamento;
- preso comunque atto della Regolarità Contributiva dello stesso, come da Dichiarazione INARCASSA pervenuta al Prot. n. 1442/2024;
- l'obbligazione è perfezionata mediante scambio di lettere commerciali;
- la modalità di scelta è quella dell'affidamento diretto ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto:

- che ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara attribuito alla presente procedura è B0CF5628E9;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è I22F23000520001;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto di affidare ai sensi dell'art. 17 co. 2 l'incarico di rifacimento della copertura dell'immobile di cui sopra, secondo il preventivo di spesa inviato dall'arch. Frediani;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Ritenuto, pertanto, che il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale della SdS Valdinievole nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis “Società della salute: finalità e funzioni” e 71 novies, “Direttore della società della salute”, della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l’art. 31 “Consorzi” del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il comma 5.2.4 “Il Direttore” dell’art. 5 “Organi consortili e statuto” della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l’art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**  
**per i motivi espressi in premessa**

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, l’incarico professionale di servizi di architettura, per un importo complessivo di € 4.505,14 (compreso cassa previdenza 4%), all’Arch. Antonio Frediani, come meglio sopra individuato, per l’intervento di manutenzione straordinaria della impermeabilizzazione della copertura su un immobile di proprietà del Comune di Montecatini Terme;

2. di dare atto:

- che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all’art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;

3. di dare atto che sarà imputato sul conto di patrimonio n. 1A010503, il quale trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione dell’anno 2024;

4. di comunicare l’adozione del presente atto al professionista;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo Pretorio online, sul profilo internet dell’Sds Valdinievole, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 33/2013 e art. 28 del D. Lgs. 36/2023, assicurandone il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

**Il Direttore della Società della Salute Valdinievole**  
**Dott. Stefano Lomi**